

Delega in assemblea

I

Tribunale di Milano, sez. VIII, ord. 31 ottobre 2006 - Giud. Gualdi - Mindshare s.p.a. c. Royalty Marketing e Investimentos Lda

Presidente dell'assemblea - Verifica dell'identità e della legittimazione dei presenti - Requisiti della delega - Invalidità di delega con firma illeggibile e in copia - Esclusione del rappresentante del socio

(c.c. art. 2371, 2372 c.c.)

La procura, prodotta solo in copia, sottoscritta da nominativo illeggibile, con mancata indicazione dell'ordine del giorno e non assistita dai documenti idonei ad accertare i poteri di colui che la rilascia, è priva dei requisiti idonei a qualificarla come valida procura rilasciata dal socio per partecipare all'assemblea.

...Omissis...

Assume il ricorrente che l'invalidità delle deliberazioni adottate dall'assemblea di Mindshare spa in data 21 giugno 2006, asseritamente espressione dell'abuso di posizione dominante della maggioranza in seno all'assemblea da parte dei restanti soci, consisterebbe sostanzialmente in due motivi: a) le irregolarità commesse nella nomina del presidente dell'assemblea avv. O.; b) l'illegittima esclusione dalla partecipazione del rappresentante del socio Royalty A. T., pur delegato per procura a parteciparvi dalla ricorrente, con conseguente abuso di maggioranza dei restanti due soci, consistente nell'adozione delle conseguenti delibere assembleari, sensibilmente incidenti sulla gestione e sul controllo di Mindshare spa, in ordine alla cui invalidità tratta il separato atto di citazione a giudizio.

Con riferimento alla prima doglianza, osserva il giudice che dati pacifici non contestati da nessuna delle parti processuali risultano essere:

- l'assenza in quell'assemblea del Presidente e del Vice-presidente, di Mindshare;
- la previsione statutaria che espressamente recita all'art. 12 che in tale circostanza è chiamato a presiedere persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

La previsione statutaria del resto si accompagna alla generale previsione normativa di cui all'art. 2371 c.c.

Deriva che la presidenza dell'assemblea in capo all'avv. O. dapprima indicato dal socio JWT, consegue dall'essere in seguito egli stato votato altresì dal secondo socio O&M spa (ogni socio detiene inoltre quota paritaria del 33%), con conseguente integrazione della maggioranza richiesta sia dallo statuto che dalla norma di legge. La opposizione al riguardo di T., anche a voler tacer il fatto che non risulta punto essere stata avanzata, ed a dimenticare ogni questione in merito alla sua legittimazione a presenziare ed esprimere voti di alcun genere, di cui in seguito, sarebbe stata pertanto comunque irrilevante, essendosi già formata

la maggioranza sulla persona deputata a presiedere l'assemblea.

Tale prima doglianza merita pertanto di essere rigettata, salvo quanto emergesse eventualmente nella più ampia sede della cognizione di merito, risultando allo stato la nomina di O. a presidente dell'assemblea conforme sia al dettato normativo che a quello statutario.

Con riferimento poi alla seconda questione pertinente l'esclusione di T. dall'assemblea reputa il Tribunale che debbano essere condivise le argomentazioni avanzate da parte resistente circa l'irregolarità della procura a questi rilasciata.

Parte resistente motiva la regolarità della propria decisione - come hanno anche personalmente dichiarato in udienza amministratore e sindaci - sulla base del raffronto operato fra le procure già prodotte dal medesimo T. in occasione delle precedenti assemblee con quella esibita nell'assemblea in oggetto. Osserva ora il Tribunale - a prescindere dalla considerazione che l'eventuale atto irregolare reiterato nel tempo non sana da sé sola le proprie eventuali irregolarità - che l'atto mancava dei requisiti minimi per la sua regolarità formale. In particolare, pur non essendo richiesto un vero e proprio accertamento nel merito della qualifica quale soggetto dotato del potere di rappresentanza in capo a colui che appare aver rilasciato la delega, valga riassuntivamente considerare che: l'atto di delega è stato prodotto solo in copia; è sottoscritta da nominativo illeggibile, non "ri-conducibile" al nome dell'amministratore di Royalty J.C.R.A. come generalizzato nella parte dattiloscritta della procura; è mancata l'allegazione contestuale di ulteriori documenti idonei a dimostrarne i poteri; non reca l'indicazione dei punti dell'ordine del giorno per i quali T. avrebbe ricevuto la procura a parteciparvi.

Ne consegue che siffatto atto, del quale non è stato mai prodotto il relativo originale, è privo dei requisiti idonei a qualificarlo come valida procura rilasciata dal socio a partecipare all'assemblea.

Né pare del resto di poter condividere l'assunto di parte

ricorrente secondo cui costituirebbe ulteriore abuso della maggioranza, di cui il presidente dell'assemblea rappresentava un esponente, che il presidente abbia effettuato come primo atto proprio l'esclusione di T., pacifico essendo che il primo incombenza di cui è onerato il presidente dell'assemblea consiste proprio nell'accertare la regolarità della costituzione dell'assemblea e, dunque, la identità e la legittimazione dei presenti.

Riassuntivamente, pertanto, l'esclusione di T. dalla partecipazione all'assemblea del 21 giugno 2006 lungi dal comprovare in sé la patente dimostrazione della frustrazione dei diritti del socio di minoranza di partecipazione alla gestione sociale, come pretenderebbe il ricorrente, risulta *prima facie* immediatamente conseguente all'esibizione di un atto di delega non valido sotto i minimi requisiti formali. Requisiti del resto che nemmeno a tutt'oggi, per quanto eventualmente considerabile, risultano integrati con successiva congrua documentazione.

Per entrambi i motivi indicati, pur limitatamente alla

natura di mera cognizione sommaria propria del procedimento adito, non risulta comprovato il necessario *fumus boni juris* preteso dalla misura cautelare invocata.

Se tanto vale risolutivamente con riferimento al *fumus* di fondatezza del diritto preteso, manca tuttavia in atti anche idonea comprova dell'ulteriore requisito in punto *periculum in mora*.

Pregiudizio imminente che manca in atti anche ponendo in bilanciamento di interessi la valutazione contrapposta del pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall'esecuzione della delibera impugnata rispetto a quello che subirebbe la società dalla sospensione di essa: considerazione comparatistica che è del tutto preclusa nel caso di specie essendo già state eseguite le delibere impugnate.

Pertanto il ricorso deve essere respinto, e la condanna del soccombente alla rifusione delle spese riservata alla conclusione del procedimento di merito.

...*Omissis*...

II

Tribunale di Milano, sez. VIII, ord., 8 gennaio 2007 - Pres. Ciampi - Rel. Dal Moro - Mindshare s.p.a. c. Royalty Marketing e Investimentos Lda

Presidente dell'assemblea - Verifica dell'identità e della legittimazione dei presenti - Requisiti della delega - Delega sottoscritta da persona legittimata - Esclusione del rappresentante del socio - Violazione dell'obbligo di buona fede - Invalidità dell'esclusione

(c.c. artt. 1375, 2371, 2372, 2377)

La procura rilasciata con firma illeggibile da un soggetto persona fisica identificato e qualificato nella procura stessa come legale rappresentante della società deve presumersi provenire da una persona fisica investita secondo statuto del potere rappresentativo dell'ente ed in tali casi è sproporzionata e non conforme ad un criterio di buona fede la decisione di escludere il rappresentante di un socio dalla partecipazione all'assemblea.

Ordinanza

Royalty Marketing e Investimentos LDA, socio di Mindshare s.p.a per una quota pari al 33,3% del capitale sociale, ha impugnato il provvedimento con cui il giudice di prime cure ha respinto la sospensione in via cautelare delle deliberazioni assembleari di Mindshare adottate il 21 giugno 2006. Il reclamo va accolto, Il Collegio, con considerazioni assorbenti rispetto ad ogni ulteriore argomento svolto dalle parti, condivide infatti, pur nell'ambito di una valutazione sommaria tipica della fase cautelare, le ragioni dell'impugnativa delle delibere predette che si fondano sulla illegittima esclusione del rappresentante del socio Royalty dall'assemblea che le ha assunte; risulta, infatti, dagli atti e documenti prodotti che:

– il socio Royalty aveva deciso di partecipare all'assemblea sociale tramite il proprio procuratore, dott. T., già peraltro noto in Mindshare per avere già partecipato in tale veste a tutte le precedenti assemblee societarie svoltesi nel 2006 (20 febbraio, 1° marzo e 1° giugno

2006), tanto che dopo la convocazione dell'assemblea da cui fu escluso, ed in vista della sua preparazione, ricevette, in quanto trasmesse da Mindshare stessa presso lo studio professionale, il fascicolo relativo al progetto di bilancio e alle relazioni accompagnatorie; che il dott. T. era munito di procura scritta su carta intestata della società specificamente conferita per l'assemblea del 21 giugno 2006 (doc. n. 12 fascicolo giud. merito), procura esibita in copia da presumersi conforme all'originale. (2719 c.c.) anche per la mancanza di contestazioni sul punto in sede di verifica, della legittimazione alla partecipazione all'assemblea, del tutto in linea, peraltro, con quanto avvenuto in occasione delle precedenti assemblee; dunque era munito di una delega idonea ai sensi di quanto previsto dall'art. 2372 c.c. (atto scritto, indicazione di una specifica assemblea, specifica indicazione del rappresentante designato);

che il dott. T. è stato escluso dalla partecipazione, dunque dalla discussione collegiale e dal voto, in quanto il documento esibito «riporta in calce una firma del tutto

illeggibile» e «non consente di accertare i poteri del firmatario della procura e perciò non è possibile accertare i poteri rappresentativi dello stesso T.» (doc. n. 16 fase merito);

che la procura rilasciata con firma illeggibile da un soggetto persona fisica indicato e qualificatosi nella procura stessa come legale rappresentante della società, deve presumersi provenire dalla persona fisica investita secondo statuto del potere rappresentativo (Cass. 20 settembre 2002 n. 13761); che quindi nella specie non pare potesse dirsi incerta, stante il contenuto del documento esibito, né l'identità del soggetto persona fisica che aveva conferito la procura, né la titolarità in capo a quest'ultimo del potere di rappresentare l'ente (la Royalty socia della Mindshare);

che, peraltro, il dott. T., stante la contestazione sulla effettiva sussistenza del potere rappresentativo in capo al soggetto firmatario della delega - benché mai prima di allora fossero stati sollevati dubbi sul potere di rappresentare l'ente da parte del soggetto firmatario della delega a lui conferita, o gli fosse stato richiesto di allegare documenti comprovanti quella qualifica - aveva offerto (e di questo è dato atto nel verbale già citato) di allegare in un breve lasso di tempo documentazione idonea a comprovare il potere del sig. J. C. R. A., amministratore della società con potere di rappresentanza dal 14 maggio 2005 (cfr doc. n. 5, 6 e 7 fase merito); e che tale offerta venne rifiutata dal Presidente senza altro motivo che la già assunta decisione in merito alla "irregolarità" della procura: rifiuto che appare tanto più incomprensibile sul piano dell'interesse della società alla verifica del potere del delegato, se si considera che nella particolare fattispecie poteva ricorrere ragionevolmente solo la necessità di verificare quelle forme con cui l'art. 2372 c.c. intende assicurare soprattutto un certo grado di consapevolezza nell'affidamento dell'incarico da parte del rappresentato, e non mettere al riparo la società da possibili abusi del potere di delega, sicché appare *prima facie* del tutto sproporzionato e non conforme ad un criterio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto sociale, la decisione in quel contesto di escludere un socio dalla partecipazione ad un'assemblea nel corso della quale avrebbero dovuto assumersi decisioni di grande importanza; quale l'approvazione del bilancio, la nomina degli amministratori, l'integrazione del collegio sindacale ed il promovimento di un'azione di responsabilità contro i cessati amministratori;

che pertanto appare sussistere il *fumus* della dedotta illegittimità della delibere successivamente adottate frutto dell'irregolare costituzione dell'organo assembleare.

Il ricorrente ha chiesto la sospensiva di tre delibere: rinnovo confermativo del consiglio di amministrazione, nomina del nuovo membro del collegio sindacale, decisione di promuovere azione di responsabilità nei confronti del solo M. G. amministratore cessato a suo tempo designato proprio dalla Royalty. Ha escluso quindi dall'ambito della cautela richiesta la delibera di appro-

vazione del bilancio che, invero, costituisce una ricognizione del risultato contabile della gestione non suscettibile di esecuzione.

La norma novellata dell'art. 2378 c.c. agli effetti della sospensione, fa riferimento alla necessità di ravvisare la sussistenza di un nesso causale fra l'esecuzione (ovvero la protrazione dell'efficacia) della delibera impugnata ed il pregiudizio temuto, ed implica di valutare "comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione" (art. 2378 comma 4 c.c.), così sottolineando che in sede cautelare di "sospensione dell'esecuzione", va apprezzato il fatto che la delibera sia suscettibile di esecuzione o di produrre nuovi effetti rispetto alla organizzazione sociale, che possano consolidarsi nel corso del processo pregiudicando la tutela del diritto azionato. Ciò premesso ritiene il Collegio che possa essere concessa la sospensiva delle tre delibere impugnate predette, atteso che la nomina degli amministratori del nuovo sindaco e la decisione relativa al promovimento dell'azione di responsabilità contro uno solo dei cessati amministratori (espressione, peraltro, del socio ricorrente escluso dal voto), siano destinate ad una efficacia "permanente" e non "istantanea" come quella di una decisione solo ricognitiva qual è quella di approvazione del bilancio».

Quanto al bilanciamento degli opposti possibili effetti pregiudizievoli, ritiene il Tribunale che nella specie debba prevalere l'esigenza di impedire che la gestione sociale possa proseguire ad opera di un CdA e sotto il controllo di un collegio sindacale illegittimamente nominati e che la società promuova un'azione di responsabilità illegittimamente deliberata, e ciò a causa di quella che appare l'arbitraria compressione del diritto di uno dei soci di partecipare all'adunanza assembleare e così al confronto delle diverse opinioni sui temi all'ordine del giorno che, invero, è ciò che permette alla "regola di maggioranza" di costituire il cardine di funzionamento della società. Peraltro sarà del tutto agevole per la società che intenda evitare eventuali pregiudizi, dar luogo a nuova convocazione dell'assemblea al fine di assumere le delibere qui sospese, nel rispetto delle regole di funzionamento dell'organo assembleare e del diritto di tutti i soci di partecipare alla loro discussione e votazione.

...*Omissis*...

CONTRASTI IN TEMA DI REQUISITI DELLA DELEGA IN ASSEMBLEA E VERIFICA DELLA LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI

di Carlo Rossi Chauvenet

Il Tribunale di Milano con un'ordinanza di prime cure, riformata in sede di reclamo, si è occupato del tema dei requisiti della delega in assemblea e dell'esercizio da parte del presidente del potere di escludere i soggetti che non appaiano legittimati. L'autore, dopo aver fatto il punto sulla questione, mette in luce i rischi legati alla possibile limitazione del diritto di intervento del socio in assemblea discendenti da un arbitrario esercizio, in relazione alle peculiarità del caso di specie, del potere di verifica. L'interesse sociale alla più larga partecipazione all'assemblea esige che il presidente bilanci la speditezza dei lavori assembleari con una scrupolosa indagine della legittimazione dei presenti ammettendo, quando il contesto lo consenta, l'integrazione della procure esibite con l'invio via fax, presso la sede dell'assemblea di ulteriore documentazione.

Premessa: il caso di specie

Le due ordinanze cautelari - l'una in riforma dell'altra nella medesima vertenza - rispecchiano orientamenti tutt'altro che omogenei in tema di requisiti della delega in assemblea ed offrono l'occasione per fare il punto su alcune dibattute questioni in tema di correttezza e buona fede nella fase di accertamento della legittimazione dei presenti.

Il giudizio (scandito dalle due ordinanze riportate), trae origine dall'esclusione del rappresentante del socio di minoranza dall'assemblea chiamata a deliberare la nomina degli amministratori, dei sindaci e l'azione di responsabilità nei confronti di un cessato amministratore. La procura esibita dal rappresentante del socio al momento della verifica della legittimazione dei partecipanti fu contestata poiché appariva esteriormente diversa da quelle esibite in precedenti assemblee: era prodotta solo in copia, non indicava l'ordine del giorno dell'assemblea e, infine, recava in calce una sottoscrizione illeggibile. Tali elementi, unitariamente considerati, non consentivano, a giudizio del presidente, di appurare la genuinità del documento né i poteri del firmatario e del suo rappresentante.

Le delibere adottate a valle dell'esclusione venivano immediatamente impugnate dal socio pretermesso, e sull'istanza di sospensiva si pronunciavano con esiti contrapposti, le due ordinanze del Tribunale milanese, dapprima in sede di primo grado cautelare e poi in sede di reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c..

Il difficile rapporto tra "l'informalità" della delega di voto e l'obbligo di verifica da parte del presidente dell'assemblea

Una prima questione affrontata dalle due ordinanze concerne lo spinoso tema del rapporto tra i requisiti di forma *ad substantiam* della delega di voto (art. 2372 c.c.) ed il potere del presidente dell'assemblea di accertare la legittimazione degli intervenuti (art. 2371 c.c.) (1). È infatti da notare che gli interessi tutelati dalle due norme sono direttamente connessi, ma contrapposti sotto diversi profili.

Quanto al primo punto, ovvero ai requisiti di forma della delega in assemblea è pacifico in dottrina (2) e giurisprudenza (3) che a norma dell'art. 2372 c.c. sia necessaria, ma pure sufficiente, solo la forma scritta. Il principio della libertà di forma (sancito dall'art. 1325 n. 4 c.c.), qui solo parzialmente derogato, non pare rendere necessaria né l'autenticazione della firma del delegante, né l'indicazione della data, ma solo l'attribuzione per iscritto del potere di rappresentanza. Non è quindi richiesto che la firma del delegante sia autenticata, né che la sottoscrizione risulti per esteso (4). La riferibilità del documento può risultare anche solo da una sigla del de-

Note:

(1) Della problematica, raramente affrontata dalla giurisprudenza (di recente solo App. Genova 19 luglio 1995, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 784; App. Genova 6 dicembre 1994, in *Vita not.*, 1995, 693), si è occupata invece molto la dottrina ed in particolare Alagna, *Il presidente dell'assemblea nella società per azioni*, Milano, 2005; Fusaro, *Libertà delle forme e deleghe per la partecipazione ad assemblee di società di capitali: una nuova policy per nuove regole*, in *Giur. comm.*, 1997, I, 52; Serra, *Il nuovo diritto delle società* (a cura di Gianfranco Campobasso), 2006, 67 (sulle deleghe art. 1723); Galgano - Genghini, *Le nuove società di capitali e cooperative*, in *Il nuovo diritto societario*, Padova, 2006, 363; Massa Felsani, *Il ruolo del presidente nell'assemblea della Spa*, Milano 2004; Busani, *comm. sub art. 2371 e 2372 c.c.*, in *Il nuovo dir. delle società* (a cura di Alberto Maffei Alberti), Padova, 2005 490; Buonocore, *Legittimazione all'intervento, discussione e disciplina pattizia del funzionamento dell'assemblea della società per azioni: a proposito di una recente sentenza della cassazione*, in *Contr. e impresa*, 1995, 1057; Salafia, *L'intervento nell'assemblea della s.p.a. e della s.r.l.*, in *Le società*, 2004, 672; Santarsiere, *L'accertamento della legittimazione ad intervenire all'assemblea delle società di capitali*, in *Arch. civ.* 1988, cit. 361; Cenni, *Presidente di assemblea di società per azioni*, in *Contr. impr.*, 1993, 854; Grippo, *L'assemblea*, in *L'assemblea nella società per azioni*, in *Trattato di diritto privato diretto da Rescigno*, 1996; A. Scherini, *In tema di diritti amministrativi del socio di società per azioni* (nota a Cass., sez. I, 20 giugno 2000, n. 8370, *Fabris c. Soc. La Rinascente*), in *Giust. civ.*, 2001, I, 1047; G. Presti, *La nuova disciplina delle deleghe di voto*, in *Banca impr. e società*, 1999, 35.

(2) V. ex multis Busani, *comm. sub art. 2371 e 2372 c.c.*, in *Il nuovo dir. delle società* (a cura di Alberto Maffei Alberti), Padova, 2005 490.

(3) V. in giurisprudenza App. Genova 19 luglio 1995, cit.; App. Genova 6 dicembre 1994, cit., nonché già Cass. 20 luglio 1988 n. 4709, in *Giur. it.*, 1988, I, 1, 1714 e Trib. Milano 24 settembre 1970 in *Giur. merito*, 1970, I, 19; Trib. Sulmona, 19 settembre 1993 in *Le società* 1994, 483.

(4) Cfr. App. Genova 19 luglio 1995, cit.

legante, purché essa sia “caratteristica” ed “identificabile”, ossia riconducibile ad un determinato soggetto (5).

Quanto, invece, alla natura e ai limiti dei poteri ordinatori del presidente dell'assemblea, il novellato art. 2371 c.c. (6), sembra affidare al presidente poteri più ampi di verifica e controllo sulla legittimazione dei presenti e sulla regolarità formale dei documenti esibiti. La *ratio* poggia sulla necessità di prevenire eventuali abusi ed irregolarità nell'utilizzo delle deleghe, quali deriverebbero da un controllo strettamente formale dei c.d. biglietti di ammissione.

Non vi è però uniformità nell'interpretazione dell'estensione di tali poteri e almeno duplici paiono essere le soluzioni prospettabili.

Secondo la prima delle tesi descritte (fatta propria dal tribunale in sede di reclamo) il presidente dovrebbe considerarsi investito di un potere meramente formale di accertamento che non travalichi la mera verifica sommaria dei titoli esibiti. In tale attività è ammissibile che il presidente sia coadiuvato ed assistito direttamente dagli amministratori (7) (ai quali è rimesso il riscontro sui libri sociali della legittimità dell'intervento, anche alla luce delle informazioni in loro possesso) o da enti incaricati a ricevere il deposito dei titoli azionari ed autorizzati al rilascio dei c.d. biglietti di ammissione (8). In ogni caso, però, si tratta di un'attività a carattere vincolato, non suscettibile di alcuna discrezionalità, se non nell'ambito di un giudizio meramente tecnico (9).

Dall'altro versante, un più recente filone dottrinale (10) affida al presidente dell'assemblea un ruolo più incisivo di verifica ed indagine sulla legittimazione degli intervenuti. Si intende in tal modo proteggere la riservatezza del dibattito assembleare e risolvere sul nascere eventuali contrasti sulla regolare formazione delle delibere. In tale prospettiva il presidente non dovrebbe limitarsi ad accertare la rispondenza della delega ai requisiti formali delle prescrizioni normative, ma dovrebbe verificare l'effettiva corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale e dunque sindacare anche l'effettiva sussistenza del rapporto di rappresentanza in capo a chi rilascia la delega; sarebbe a tal fine dotato di un potere discrezionale, finalizzato a dirimere, proprio all'inizio dell'assemblea, eventuali situazioni incerte o contestate in merito alla legittimazione dei presenti (11). Nell'ordine il presidente dovrebbe poter verificare lo *status* di socio dell'ente delegante, i poteri del rappresentante organico dell'ente ed, infine, la validità della delega alla persona fisica che materialmente partecipa all'assemblea (tutti requisiti extra formali).

Il prevalere dell'uno o dell'altro di questi due diversi orientamenti ha importanti ricadute nel caso dell'intervento del socio in assemblea mediante un proprio rappresentante.

Accedendo, infatti, alla prima delle tesi segnalate, ovvero alla tesi della natura formale dei poteri del presidente, il diritto di intervenire in assemblea dovrebbe essere garantito anche al procuratore del socio che esi-

bisca una procura valida ai sensi dell'art. 2372 c.c., ovvero una procura redatta per iscritto (12) e contenente solo il nome del rappresentante, l'indicazione dell'assemblea e la firma del rappresentato, senza alcuna allegazione di documenti ulteriori.

Qualora, al contrario, si accolga la tesi della natura sostanziale dei poteri presidenziali, il procuratore del socio dovrebbe premunirsi di tutti i documenti eventualmente necessari (a giudizio del presidente) a comprovare, oltre ogni ragionevole dubbio, la propria legittimazione all'intervento in assemblea.

È questa la tesi fatta propria dal giudice monocratico, nella prima delle ordinanze qui riportate. Il tribunale, pur riconoscendo che non è «richiesto un vero e proprio accertamento nel merito della qualifica, quale

Note:

(5) Cass. 28 luglio 1992, n. 9040 in Mass., 1992 e recentemente, in ambito cartolare, Cass., sez. I, 17 marzo 2006, n. 6000 *ivi* 2006, 540 ed in ambito tributario, Cass., sez. trib., 7 aprile 2006, n. 8249, in Mass. 2006, 673. Relativamente alla validità della procura alle liti con sottoscrizione illeggibile del procuratore della parte si veda, tra le tante, Cass., sez. lav., 9 marzo 2006, n. 5134, in Mass. 2006, 431; Cass., sez. un., 7 marzo 2005, n. 4810 in *Giur. it.*, 2005, 1210, con nota di Chiarloni.

(6) Articolo modificato ad opera della riforma con l'aggiunta, al primo comma, di specifici poteri di verifica in capo al presidente dell'assemblea del seguente tenore: «Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali votazioni deve essere dato conto nel verbale.»

(7) *Contra* Buonocore, *Legittimazione all'intervento*, cit. 1057 che esclude l'intervento degli amministratori nell'accertamento.

(8) Cenni, *op. cit.*, 858 «a giustificazione di questa superficialità del controllo è del resto l'esigenza di non procrastinare la costituzione dell'assemblea». Si veda anche Alagna, *op. cit.*, 83 ove si fa riferimento ai numerosi regolamenti assembleari, specie di società quotate, che in qualche caso richiamano specificatamente la necessità di produrre in assemblea la certificazione rilasciata dall'intermediario: v., ad esempio, il regolamento di Fiat Group, art. 2.1, al sito www.fiatgroup.com/7it/finanza/id-regolam-assemblee.htm. In altri casi le operazioni di verifica sono effettuate da personale incaricato dalla società. Per un elenco di tali società sia consentito fare rinvio ad Alagna, *op. cit.*, 83.

(9) In questo senso, si osserva che la giurisprudenza è giunta ad escludere la necessità, (o l'opportunità) di accertare la sussistenza della qualità di socio nel soggetto che desidera partecipare all'assemblea, in quanto richiesta è solo la verifica della legittimazione ad intervenire delle persone presenti. È, pertanto, chi intende negare la partecipazione di altri all'assemblea a dover contestare la qualità di socio di chi vi ha preso parte. Cfr. in giurisprudenza App. Milano, 14 gennaio 1992, in *Giur. It.*, 1993, I, 2, 348.

(10) Cfr. Buonocore, *Legittimazione all'intervento*, *op. cit.*, 1057; Cenni, *Presidente di assemblea*, cit. 859; Massa Felsani, *op. cit.*, 194 ove si rinvia per ulteriori riferimenti.

(11) La discrezionalità è comunque di tipo “tecnico” «e non potrebbe essere altrimenti intesa neanche alla luce di clausole statutarie che, in ragione di un obiettivo di efficienza, attribuiscono genericamente al presidente poteri più ampi» Cfr. Felsani, *op. cit.*, 217. Si veda anche Galgano - Genghini, *Le nuove società di capitali e cooperative*, in *Il nuovo diritto societario*, Padova, 2006, 363.

(12) Trib. Milano, 25 novembre 1968, in *Giur. merito*, 1970, I, 191, secondo il quale l'eventuale inesistenza o nullità della delega può essere fatta valere solo dal mandante, mentre al presidente competerebbe solo l'accertamento della corrispondenza dell'intestazione del documento di identificazione con l'intestazione della delega ad intervenire.

soggetto dotato del potere di rappresentanza, in capo a colui che appare aver rilasciato la delega», evidenzia la necessità per il rappresentante di comprovare con documentazione ulteriore la validità ed efficacia del documento rappresentativo. Sarebbero così imprescindibili nell'ordine: 1) la produzione dell'originale della delega; 2) la leggibilità della sottoscrizione del rappresentato; 3) l'allegazione contestuale di documenti idonei a dimostrarne i poteri; 4) l'indicazione dei punti all'ordine del giorno. In assenza di tali elementi, l'atto sarebbe «privo dei requisiti idonei a qualificarlo come valida procura» e potrebbe legittimamente condurre all'esclusione del rappresentante dai lavori assembleari.

Di tutt'altro segno è la soluzione adottata dal collegio nella seconda delle ordinanze in esame. I giudici del reclamo cautelare hanno ritenuto che il presidente non solo possa ma sia tenuto ad ammettere il procuratore del socio che si limiti ad esibire regolare delega scritta ai sensi dell'art. 2372 c.c.. Il collegio muove nella propria argomentazione, da una tesi già sostenuta dalla Suprema Corte (13) con riferimento alla sottoscrizione illeggibile della procura *ad litem* da parte del difensore: l'illeggibilità della firma del rappresentato non può in alcun modo interferire con la validità della procura, purché la genuinità sia riscontrabile grazie ad ulteriori elementi. Più specificamente, dal documento esibito devono emergere 1) la volontà di delegare; 2) l'identità del delegante e 3) la spendita del potere di rappresentanza della società. È quindi opportuno che la delega sia redatta su carta intestata della società rappresentata, che contenga l'indicazione del nome del rappresentante (e della qualità da esso rivestita ad es. un amministratore della società), ed esponga la data dell'assemblea per la quale è conferita.

Sono, invece, circostanze irrilevanti, a giudizio del Collegio, il fatto che la delega venga esibita solo in copia (da presumersi conforme all'originale ex art. 2719 c.c.), non rechi l'ordine del giorno dell'assemblea o infine che il delegante non sia persona nota alla società (perché risulti diverso dal sottoscrittore di precedenti deleghe). I poteri del delegante, amministratore di società, dipendono infatti sempre dalla pubblicità della nomina nel registro delle imprese, pubblicità che esonera l'amministratore dalla necessità di esibire ad ogni atto i propri poteri.

Anche nel caso in cui il socio rappresentato sia una società straniera la Corte del riesame ritiene sufficiente che i poteri del delegante siano accertabili, oltre che mediante la prescritta procura, anche mediante l'invio via fax, presso la sede dell'assemblea, di un'adeguata documentazione (quale, ad esempio, copia della visura camerale della società). La stessa *ratio* della prescrizione normativa contenuta nell'art. 2372 c.c., precisa il collegio, non è quella di affidare al presidente dell'assemblea la tutela della società «da possibili abusi del potere di delega», quanto solo l'opportunità di assicurare «un certo grado di consapevolezza nell'affidamento

dell'incarico da parte del rappresentato». Consapevolezza che pare accertabile dalla verifica di una semplice delega in forma scritta.

Si aggiunga poi che il potere di verifica della legittimità dei presenti non sembra poter sconfinare oltre l'accertamento di requisiti di forma indicati dall'art. 2372 c.c., affidando al presidente un troppo ampio potere di valutazione dell'attendibilità del documento prodotto (salvo casi manifesti di contraffazione). La necessità di prevenire l'intromissione di terzi estranei nel dibattito assembleare non consente di superare il dato normativo, imponendo «l'allegazione di documenti idonei a dimostrarne i poteri», ovvero il requisito della leggibilità della sottoscrizione. Diversamente, la verifica della legittimazione dei presenti fatta sulla base di tali incerti parametri potrebbe invero condurre ad illegittimi abusi, finalizzati ad escludere dal dibattito assembleare alcuni soci. La fattispecie disciplinata dall'art. 2372 c.c. è inoltre ben diversa da quella regolata dall'art. 1393 c.c., ove, nell'ambito della rappresentanza si prevede che il terzo possa esigere la giustificazione dei poteri del rappresentante (dandovi comunque modo e agio di sopperirvi: ciò che, comunque, nel caso di specie non fu concesso). L'art. 2372 c.c. è, infatti, da reputarsi norma speciale che, coerentemente con la natura associativa del contratto di società, mira ad agevolare l'intervento in assemblea, limitandosi a richiedere il mero requisito della forma scritta per le deleghe in assemblea, lasciando all'autonomia statutaria una eventuale diversa e più rigorosa regolamentazione.

Si consideri infine che il potere di rappresentanza, nel caso di cui si tratta, non attiene all'esercizio di un diritto soggettivo, per il quale l'abuso del potere rappresentativo determinerebbe l'inefficacia dell'atto, ma di un diritto amministrativo nell'ambito di un rapporto associativo, quale l'esercizio del diritto di voto in assemblea; pertanto l'abuso del potere rappresentativo da parte del rappresentante nell'ambito dell'esercizio dei diritti sociali non porta mai all'inefficacia dell'atto compiuto, ma solo al possibile annullamento della delibera presa e sempre che sia superata la c.d. prova di resistenza (14). In tal senso, salvo specifica previsione statutaria, appare sproporzionato ed ingiustificato, rispetto al diritto del socio di intervenire in assemblea mediante un proprio rappresentante, il potere del presidente dell'assemblea di andare oltre un accertamento formale e sommario dei poteri degli intervenuti, chiedendo l'esibizione di documenti ulteriori rispetto alla delega (indicante il nome del rappre-

Note:

(13) Cass. 20 settembre 2002, n. 13761 in *Foro it.*, 2003, I, 1539 e più recentemente Cass., sez. lav., 9 marzo 2006, n. 5134 in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 3.

(14) Tale prova, ai sensi dell'art. 2377 c.c., comma 5, n. 1, c.c. la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate sia stata determinante per l'approvazione della delibera.

sentante, la data dell'assemblea e la sottoscrizione del rappresentato) (15).

Il potere discrezionale del presidente ed il diritto incompressibile del socio ad intervenire in assemblea

Nella vicenda in esame, giova ricordarlo, il primo atto del presidente eletto dall'assemblea è stato quello di escludere il rappresentante del socio di minoranza dopo aver verificato - su indicazione dei soci di maggioranza - e giudicato inidonea la delega da questi esibita.

Al di là delle problematiche messe in luce in tema di forma della delega assembleare, la vicenda impone a nostro avviso una riflessione sul ruolo del presidente dell'assemblea alla luce dei principi introdotti con la recente riforma, anche in rapporto al diritto del socio ad intervenire in assemblea.

Il primo giudice, nel riconoscere quale primo incumbente del presidente quello di «accertare la regolarità della costituzione dell'assemblea e dunque la identità e la legittimazione dei presenti», sembra affermare l'esistenza in capo a quest'ultimo di un potere discrezionale ed autonomo di protezione dell'assemblea dall'ingerenza di soggetti non legittimati, disponendo l'esclusione anche solo quando la delega esibita da uno degli intervenuti appaia, *prima facie*, «non valida sotto i minimi requisiti formali» (16).

Al contrario, la seconda ordinanza ritiene che l'esclusione di un soggetto legittimato sulla base di una delega formalmente ed apparentemente idonea (cioè redatta in forma scritta e quindi conforme al dettato dell'art. 2372 c.c.) possa essere disposta dal presidente solo dopo che non si sia tralasciato di accertare in concreto (e con ogni mezzo) la legittimità dell'intervento (17). Non solo, il giudice del reclamo precisa che il livello di diligenza e prudenza richiesto al presidente nella verifica dei poteri dei soggetti intervenuti debba essere parametrata nei singoli casi alla rilevanza dei punti all'ordine del giorno dell'assemblea (e così massimamente in caso di approvazione del bilancio e di nomina degli amministratori). Diversamente operando, afferma la Corte, si determinerebbe «l'arbitraria compressione del diritto di uno dei soci di partecipare all'adunanza assembleare» violando la stessa «regola di maggioranza» che è fondata sul necessario «confronto delle diverse opinioni sui temi all'ordine del giorno».

Dal confronto delle due ordinanze non si può quindi fare a meno di notare il problema della individuazione dei limiti dei poteri del presidente (valutati nella prospettiva del rispetto del principio di buona fede) in rapporto al diritto individuale del socio a partecipare all'assemblea. In particolare, la seconda delle ordinanze riportate si pone un argine a sviluppi eccessivi e meccanistici rispetto alla generale *policy* emersa con la riforma delle società, la quale ha in generale optato (18) per un rafforzamento della stabilità e certezza dell'attività socia-

le, associata ad una decisa riduzione del ruolo della discussione assembleare e dei casi di impugnabilità delle delibere. Da un lato, infatti, ammettendo il voto per corrispondenza (art. 2370, ult. comma, c.c.) il legislatore della riforma ha previsto che il diritto di voto sia indipendente dall'effettiva presenza in assemblea; dall'altro, il nuovo art. 2377, comma 5 n. 1, c.c., ha circoscritto l'annullabilità della delibera, a cui abbiano partecipato persone non legittimate, alla prova della natura determinante dell'apporto per la formazione del *quorum* deliberativo (c.d. *prova di resistenza*) (19).

Tuttavia non si può ritenere che tali disposizioni segnino la tendenziale preferenza del legislatore per la conservazione dell'esito oggettivo del procedimento assembleare rispetto alla piena tutela del diritto di intervento e di voto del socio di minoranza.

Invero, la decisa opzione della riforma per la speditezza del procedimento assembleare, non sembra in alcun modo indicare che il legislatore abbia voluto spogliare di significato il ruolo della discussione assemblea-

Note:

(15) La riferibilità all'ente del documento potrebbe in tal senso dirsi appurata dall'analisi di elementi quali appunto l'utilizzo della carta intestata o del timbro dell'ente e, nel caso di particolari dubbi, dalla conferma telefonica della veridicità del documento.

(16) Requisiti che, come abbiamo avuto modo di vedere nella prima delle ordinanze riportate, sono molteplici e sicuramente maggiori del mero obbligo di forma scritta indicato dall'art. 2372.

(17) Soprattutto se, come nel caso di specie, il rappresentante aveva già partecipato a precedenti assemblee e non erano mai stati sollevati dubbi sul potere di rappresentanza, né gli era stato richiesto di allegare ulteriori prove dei propri poteri.

(18) Specificamente sul punto, dopo la riforma, Angelici, *La riforma delle società di capitali*, Padova, 2006, 325; Per alcuni spunti Fico, *L'assemblea nelle società di capitali*, Milano, 2003, 166; Simonetti, *Abuso del diritto e regola di buona fede nelle società di capitali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, II, 479-501. Si veda recentemente Di Sabato, *Istituzioni di diritto commerciale*, Milano, 2006, 257 per il quale, a fronte di abusi della maggioranza, si può ritenere violato il dovere di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei rapporti contrattuali e pertanto impugnabile la delibera adottata con il concorso di quei voti determinanti per raggiungere la maggioranza. Poiché anche in questo caso si tratta di una violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, è da ritenere che sia impugnabile anche la delibera adottata a seguito dell'illegittima esclusione di soggetti aventi diritto al voto, ma ininfluenti per il raggiungimento della maggioranza. L'esclusione avviene, infatti, come ha correttamente osservato il Collegio, a seguito di un illegittimo operato del presidente, nominato ad hoc dalla maggioranza ed istigato dagli stessi soci alla violazione dei propri compiti.

(19) Le irregolarità del procedimento assembleare appaiono consentire il ricorso giurisdizionale solo nella misura in cui abbiano inciso direttamente sull'esito della delibera. L'art. 2377, comma 5, c.c. prevede, infatti, che la deliberazione non possa essere annullata qualora sia stata adottata: con la partecipazione di persone non legittimate, con voti invalidi o per il loro errato conteggio, o qualora il verbale impedisca l'accertamento del contenuto della delibera. La norma non contempla invece il caso in cui la delibera sia stata adottata a seguito dell'illegittima esclusione (e quindi della forzata assenza) di soggetti formalmente autorizzati a parteciparvi, in quanto soci o loro rappresentanti. Non pare, peraltro applicabile a tale fattispecie in ragione della natura tassativa e non esemplificativa delle ipotesi previste dall'art. 2377 c.c. (così come è quella delle cause di nullità indicate all'art. 2379 c.c.).

re nella ponderazione delle scelte di gestione (a prescindere dalle maggioranze precostituite). Indici normativi che rivelano l'importanza di coordinare la tutela della *par condicio* tra gli azionisti con il principio della sovranità assembleare sono in tal senso rappresentati dalle norme in tema di intervento in assemblea (art. 2370 c.c.) e di rinvio per difetto di informazione su di un punto all'ordine del giorno (art. 2374 c.c.) (20). Disposizioni che mirano a garantire il socio di minoranza da abusi della maggioranza e a confermare l'importanza della partecipazione dei soci al dibattito assembleare (ben potendo, il socio di minoranza, mediante l'esercizio di una adeguata *vis* persuasiva, condurre l'assemblea a deliberare in senso opposto rispetto a quello che si attendeva essere l'esito). La riforma non è invece intervenuta sul problema dell'indipendenza del presidente dell'assemblea (21) dai soci di maggioranza, in particolare quando tale ruolo (assai di frequente nella prassi) sia statutariamente affidato al presidente del consiglio di amministrazione (22). In tali casi, infatti, il rapporto tra il presidente ed il gruppo dei soci di comando che l'hanno nominato, può portare al sorgere di un pericoloso conflitto di interessi nell'esercizio dei poteri a lui affidati, oltre che al fatale rafforzamento dell'organo amministrativo a discapito di quello assembleare (23).

Il problema non sembra affatto ridimensionarsi, nel caso in cui lo statuto non contenga una clausola di designazione, ovvero la persona ivi indicata sia assente alla riunione. L'art. 2371 c.c. prevede che sia la maggioranza dei presenti, e quindi dei soci, a nominare il presidente (tra i membri della compagine sociale, ma anche tra soggetti esterni) facendo sì che tale carica sia sempre assunta da una persona di fiducia del gruppo di comando (24).

L'esigenza di assicurare il rispetto del principio di "democraticità" della riunione, si scontra quindi, almeno in astratto, con il "congenito" conflitto di interessi esistente in capo al presidente dell'assemblea (25) acuito dall'assenza di una positivizzazione normativa dei limiti del presidente nell'esercizio dei poteri discrezionali ad esso assegnati o di norme a contenuto sanzionatorio che puniscano eventuali abusi (26). A fronte di tali rischi, l'operato del presidente dell'assemblea resta comunque soggetto al rispetto dei principi generali di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.) (27); principi che impongono al presidente di garantire la più ampia partecipazione dei soci all'assemblea, agevolandone il relativo diritto di intervento e di voto. In tale prospettiva appare di particolare rilievo la seconda delle ordinanze qui riportate (ossia quella del giudice del reclamo) che, nel positivizzare in via imperativa i citati principi, impone al presidente di compiere ogni sforzo, in ragione della rilevanza della delibera in discussione, al fine di verificare l'effettiva carenza di legittimazione degli intervenuti prima di poter disporre la loro esclusione. In particolare, afferma il Tribunale, il rifiuto di accogliere l'offerta di ulteriore

documentazione atta a comprovare i poteri del rappresentante, - senz'altro «motivo che la già assunta deci-

Note:

(20) La norma attribuisce ai soci, che si dichiarano non sufficientemente informati, un vero e proprio diritto potestativo (non solo) di chiedere, ma anche di ottenere il differimento dei lavori assembleari (Cfr. Serra, *Il nuovo diritto delle società*, diretto da Abbadessa e Portale, II, Torino 2006, pp. 47, 69). L'esercizio di tale diritto potestativo determina automaticamente la temporanea incompetenza dell'assemblea a deliberare e una correlata posizione giuridica di dovere o di soggezione degli altri soci.

(21) Massa Felsani, *Il ruolo del presidente nell'assemblea della Spa*, Milano 2004, 87; N. Salanitro, *Il presidente dell'assemblea*, in *Riv. soc.*, 1961, 975.

(22) La prassi statutaria delle piccole e medie società di capitali ha, invero, messo in evidenza come la vita sociale si accentri in un numero ristretto di mani conducendo al superamento della concezione dell'assemblea come momento "democratico" della vita della società. Cfr. Cenni, *Presidente di assemblea di società per azioni*, in *Contr. impr.*, 1993, 854 e Zunarelli, *L'organizzazione dell'assemblea nella prassi statutaria*, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1981, 224.

(23) Organo, quello assembleare, che dovrebbe al contrario avere il potere di controllare l'operato dell'organo amministrativo attraverso la discussione dei soci sulle politiche di gestione dell'ente.

(24) La dottrina prevalente ritiene che, in ragione della non verificata identità degli intervenuti, la c. d. "preassemblea" possa scegliere il presidente con votazione a maggioranza calcolata per teste, cfr. Massa Felsani, *cit.*, 85 ss. È così possibile che il presidente sia scelto anche tra i professionisti in quel momento presenti alla riunione e che a nominarlo sia una "numerosa" minoranza. In ogni caso la persona eletta avrà come primo incombenza quello di accertare la legittimazione di coloro che hanno preso parte alla sua nomina, con evidenti problemi di indipendenza e serenità nello svolgimento del proprio incarico.

(25) Per "democrazia azionaria" si intende il modello di formazione della volontà imputabile alla società, al termine di un procedimento che consente a ciascun socio di esprimere liberamente il proprio convincimento. Cfr. Pederzini, *Intervento del socio mediante mezzi di telecomunicazione e democrazia assembleare*, in *Giur. comm.* 2006, 1, 98, nt. 2. Sul ruolo *super partes* del Presidente dell'assemblea v. Cenni, *cit.*, 852 e l'ampia bibliografia citata da Massa Felsani, *cit.*, 86.

(26) A fronte di abusi, rimane solo una tutela di tipo risarcitorio a favore del socio di minoranza leso e solo nei ristretti termini imposti per l'azione risarcitoria; termini che di fatto potrebbero risultare preclusivi all'esercizio dell'azione "nell'ipotesi in cui il danno si determini in un momento successivo all'adozione della delibera, magari quando sia già maturata la decadenza" Spagnuolo, *Presidenza dell'assemblea*, in *La riforma delle società*, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, T. I, Milano, 314. Nel caso di abusi da parte del presidente si discute inoltre se si possa configurare una responsabilità di tipo contrattuale (Di Sabato, *Manuale*, *cit.*, 256; Pettiti, *Note sul presidente*) o solo extracontrattuale (Sacchi, *Il presidente dell'assemblea*, *cit.*, 532). In giurisprudenza Trib. Bologna 19 novembre 1969, in *Giust. civ.*, 1970, 379 (con riferimento ad un caso di esclusione illegittima di un socio dall'assemblea osserva che la responsabilità del presidente) ha ritenuto la responsabilità di tipo contrattuale aggiungendo che essa andrebbe limitata ai casi in cui possa essere accertato il dolo o la colpa grave.

(27) A questo riguardo si osserva che la riforma del diritto societario, pur avendo per certi aspetti rafforzato i poteri delle minoranze qualificate pare aver perso l'occasione di prescrivere con apposita norma la correttezza e la buona fede quali principi regolativi dei rapporti all'interno della società per azioni e di "positivizzare" la figura dell'eccesso di potere come causa di annullabilità della deliberazione. Ciò nondimeno, il parametro normativo per contemperare i diritti dei soci con le esigenze della società dovrebbe rimanere lo stesso, tanto più che, come si è giustamente osservato, «il complessivo nuovo assetto dei rapporti societari privilegia la trasparenza e la correttezza non soltanto all'esterno ma anche all'interno della società». Cfr. M. Spiotta, *Comproprietà di azioni, invalidità di delibere assembleari, perdita del capitale, finanziamento e diritti dei soci*, in *Giur. comm.*, 2003, 5, 612.

sione in merito alla "irregolarità" della procura», apparirà «incomprensibile sul piano dell'interesse della società», oltre che «sproporzionata e non conforme ad un criterio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto sociale». È inutile addurre quindi un interesse (ovvio) della società alla esclusione di soggetti non legittimati, quando a rilevare è proprio la convergenza fra l'interesse della società e quella del socio a garantire la partecipazione, anche attraverso un proprio rappresentante, alle delibere assembleari. Il presidente può esercitare il proprio potere di esclusione di un soggetto che si affermi legittimato solo ove verifichi in concreto la carenza di legittimazione dell'intervenuto

to e non quando solo si limiti a proclamare l'irregolarità della procura. Diversamente la compressione del diritto del socio di intervenire nel dibattito assembleare costituisce un caso tipizzato di violazione del principio di buona fede da cui discende il diritto per il socio leso di ottenere l'annullamento e, se ne ricorrono i presupposti, la sospensione delle delibere adottate. D'altra parte, come spesso accade, è una questione di gradazione, e così di bilanciamento, tra le esigenze di certezza ed esigenze di speditezza che devono essere gestite in prima persona dal presidente, tenendo conto del numero dei soci presenti, dei rapporti fra gli stessi e del loro *modus operandi*.

RIVISTE

Diritto dell'Internet

Bimestrale di dottrina, giurisprudenza, prassi sulle nuove tecnologie, privacy, e-government e processo telematico

Direzione scientifica: Giuseppe Cassano

Comitato scientifico: Michele Ainis, Mario Bessone, Renato Borruso, Renato Clarizia, Giovanni Comandè, Pasquale Costanzo, Astolfo Di Amato, Ugo Draetta, Giovanni Duni, Vincenzo Franceschelli, Aurelio Gentili, Adelmo Manna, Mario Morcellini, Nicola Palazzolo, Lorenzo Picotti, Giovanni Sartor, Filippo Satta, Paolo Spada, Luigi Carlo Ubertazzi

Periodicità: bimestrale



Diritto dell'Internet è la nuova rivista bimestrale che offre un panorama completo dei profili civili, penali, amministrativi e fiscali di tutti gli aspetti del settore delle nuove tecnologie: e-commerce, contratti telematici, privacy, e-mail certificata, firma digitale, processo telematico, diritto d'autore in internet, reati informatici, e-government, internet banking.

La rivista offre un duplice aggiornamento: monitora in forma sintetica le novità normative (e non normativa) e giurisprudenziali, nazionali e internazionali e pubblica per esteso, con approfonditi commenti, quelle di maggior interesse. Annuncia temi di immediata attualità, offre soluzioni

a cura di esperti, segnala le pubblicazioni di approfondimento più significative in materia.

Il servizio online, riservato esclusivamente agli abbonati e consultabile all'indirizzo **www.ipsoa.it/dirittodellinternet**, permette all'utente di accedere con tempestività a tutte le novità d'interesse.

Abbonamento annuale € 110,00

Per informazioni

- Servizio Informazioni Commerciali (tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- Agente Ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agenzie)
- www.ipsoa.it